

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 549}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(LATTANZIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione

Presentato alla Presidenza il 9 ottobre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina sono attualmente stabilite nella misura di lire 29.136 per quintale.

Nel quadro della politica di contenimento dei consumi dei carburanti, imposta dall'attuale crisi energetica, e nell'in-

tento di realizzare le entrate fiscali necessarie al bilancio, il Governo si trova nella necessità di apportare un ulteriore inasprimento alla predetta imposizione.

A tanto si provvede con l'unito decreto-legge che con l'articolo 1 aumenta l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui

prodotti petroliferi ad essa fiscalmente assimilati da lire 29.136 a lire 41.212 al quintale; conseguentemente i prezzi di vendita aumenteranno da lire 400 a lire 500 al litro per la benzina super e da 385 a lire 480 al litro per la benzina normale.

Per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo), viene parallelamente stabilita nella misura di lire 4.121,20 al quintale l'imposta dovuta sui quantitativi di *jet fuel JP/4*, destinati alla Amministrazione della difesa, eccedenti il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta ad aliquota intera propria della benzina, cui l'anzidetto prodotto è pure fiscalmente assimilato.

Per analoghe ragioni di perequazione del carico tributario viene proporzionalmente stabilita nella misura di lire 35.126 al quintale l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) per autotrazione, e, con la disposizione contenuta nell'articolo 4, nella misura di lire 107,13 al metro cubo l'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione.

* * *

Nel settore dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali le frodi che in atto assumono maggiore rilevanza sono quelle che concernono il gasolio per riscaldamento.

L'entità di tali frodi — che consistono nel dirottamento del prodotto dall'uso agevolato del riscaldamento a quello più tassato dell'autotrazione — ha assunto una dimensione assai rilevante, causando un danno notevole all'Erario, valutabile intorno a lire 100 miliardi annui, ed una turbativa nel mercato di questo prodotto.

Il particolare problema, che ha formato oggetto di una raccomandazione della Commissione parlamentare dei « trenta », formulata in sede di parere reso per il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, è stato attentamente studiato e la soluzione può essere ricercata solo rimuovendo la causa che origina queste frodi, che consiste nella notevole differenza esistente tra l'aliquota agevolata prevista per il gasolio per riscaldamento (lire 350 al quintale) e l'aliquota relativa al gasolio autotrazione (lire 5.976 al quintale).

Questa differenza, che è di lire 56,26 al kg., pari a lire 46,80 al litro, consente margini di lucro piuttosto rilevanti col dirottamento del prodotto dall'uso agevolato del riscaldamento a quello più tassato dell'autotrazione.

Ora, poiché questa differenza non può essere evidentemente del tutto eliminata (si dovrebbe stabilire una aliquota unica che, in ogni caso, sarebbe troppo alta per il gasolio per riscaldamento e troppo bassa per il gasolio autotrazione), si tratta di ridurre ad un margine tale da « disincentivare » le frodi.

Secondo le valutazioni concordi degli operatori economici, il margine minimo che compensa il rischio del ricorso alla frode si ha con una differenza d'imposta di lire 2.500 al quintale. Conseguentemente, la « disincentivazione » delle frodi si ottiene quando la differenza tra due aliquote è inferiore a tale limite.

Sulla base di tale premessa è stata adottata la seguente manovra fiscale:

a) riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione per il gasolio autotrazione da lire 5.976 a lire 3.000 al quintale e contemporaneamente aumento dell'aliquota prevista per il gasolio riscaldamento da lire 350 a lire 700 al quintale.

La differenza tra le due aliquote si riduce così da lire 5.626 a lire 2.300 al quintale, inferiore cioè all'indicato margine di lire 2.500 al quintale dal quale incomincia la convenienza al ricorso alla frode.

Conseguentemente, il prezzo di vendita del gasolio autotrazione diminuisce da lire 168 a circa lire 140 al litro e quello del gasolio riscaldamento subisce un aumento di circa lire 4 al litro.

Poiché la cessazione delle frodi farà aumentare di circa 1,9 milioni di tonnellate annue il consumo di gasolio per autotrazione tale maggior consumo compenserà in parte la diminuzione di aliquota d'imposta. Ovviamente di pari quantitativo dovrà diminuire il consumo di gasolio per riscaldamento;

b) l'aumento dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sul gasolio riscaldamento da lire 350 a lire 700 al quintale viene apportato, nella stessa misura, anche per il petrolio per uso riscaldamento per mantenere lo stesso trattamento fiscale attualmente previsto per questi prodotti. Nessun aumento viene, invece, apportato alla aliquota d'imposta prevista per gli oli combustibili fluidi tenuto conto che que-

sto prodotto viene pure utilizzato da diverse industrie e vi è quindi la esigenza di non aggravare i costi di produzione;

c) istituzione di una soprattassa di circolazione per le autovetture funzionanti a gasolio.

La diminuzione del prezzo di vendita del gasolio autotrazione rende ancora più conveniente il consumo di questo prodotto rispetto alla benzina e quindi ne deriverà un ulteriore beneficio per i possessori dei predetti autoveicoli. Naturalmente, questo beneficio sarà tanto più cospicuo quanto maggiori sono i consumi di gasolio.

Esiste, quindi, un ampio margine per introdurre tale inasprimento che viene previsto soltanto per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel. Nello stesso tempo la diminuzione del prezzo di vendita del gasolio per autotrazione avrà una favorevole ripercussione nel settore del trasporto merci e persone (autocarri e autobus) contribuendo ad un alleggerimento dei costi di esercizio di tali imprese.

Si tratta, in sostanza, di una manovra fiscale che recupererà circa lire 100 miliardi di frodi a favore dei consumatori di gasolio per autotrazione, a causa della diminuzione del prezzo di vendita di tale prodotto, con il risultato positivo di moralizzare il mercato a tutto beneficio dei consumatori, degli operatori onesti in particolare e della stessa Amministrazione finanziaria che potrà alleggerire i controlli in questo settore per intensificarli là dove sono più necessari. Contemporaneamente, a causa delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle vendite del gasolio per autotrazione (circa 2 milioni di tonnellate annue) e dell'introduzione della soprattassa di circolazione per le autovetture diesel viene recuperata gran parte del minor gettito derivante dalla riduzione del prezzo del gasolio per auto.

Alle variazioni di aliquote dell'imposta di fabbricazione sul gasolio per autotrazione, sul gasolio e sul petrolio per riscaldamento, si provvede con le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 1.

All'introduzione della soprattassa di circolazione si provvede con l'articolo 8.

La soprattassa è stabilita nella misura di lire 12.000 per ogni CV di potenza del motore con un minimo di lire 200.000.

Gli articoli 2 e 3 del provvedimento — adottato mediante decreto-legge per la ben

nota necessità di evitare, con l'immediata applicazione, sottrazioni alla maggiore imposizione — contengono le consuete disposizioni per assoggettare alle variazioni d'imposta stabilite nel precedente articolo 1 anche i quantitativi, superiori a venti quintali, che siano stati già estratti dagli impianti petroliferi o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura, e per stabilire sanzioni pecuniarie a carico degli eventuali inadempienti all'obbligo della denuncia di tali quantitativi.

Con la disposizione contenuta nell'articolo 5 si sopprime, limitatamente alle disposizioni concernenti l'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione, il termine del 31 dicembre 1977 premesso all'articolo 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, con l'articolo 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249.

Infatti, mentre per quanto concerne l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi detto termine è superato dalla nuova imposizione stabilita con il presente decreto, relativamente all'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione istituita con il predetto decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, il termine del 31 dicembre 1977 non può essere mantenuto non avendo la tassazione di questo prodotto carattere provvisorio in quanto necessaria per evidenti ragioni di perequazione fiscale sui carburanti.

L'impiego abusivo dell'autotrazione del benzolo e del toluolo e di altri idrocarburi, da soli od in miscela tra loro e con la benzina, a seguito dell'aumento del prezzo della benzina a lire 500 il litro, si diffonderà purtroppo sempre di più, provocando un danno rilevante non soltanto all'Erario per la contrazione che subisce il gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, ma anche al parco automobilistico in dipendenza della maggiore usura dei motori; l'uso di tali prodotti come carburanti costituisce, inoltre, una minaccia alla salute pubblica, stante l'elevato grado di tossicità del benzolo.

Il decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255, ha abolito (articolo 7) l'imposta di fabbricazione sul benzolo e nello stesso tempo ha vietato (articolo 8) il suo impiego come carburante, sia da solo che in miscela con altri prodotti petroliferi; i contravventori sono tenuti (articolo 9) al pagamento della imposta corrispondente a quella di fabbricazione vigente per la benzina, applicata

sul quantitativo di benzolo impiegato come carburante, e sono puniti con una multa variabile dal doppio al decuplo dell'imposta stessa.

Trattandosi di un prodotto non soggetto ad imposta di fabbricazione e come tale liberamente commerciabile senza vincoli di circolazione e di deposito, è però molto difficile accertare le violazioni alle predette disposizioni; si dovrebbe, invero, cogliere sul fatto l'automobilista nel momento in cui versa il benzolo nel serbatoio dell'autovettura oppure prelevare campioni del carburante contenuto nell'anzidetto serbatoio (ne occorrerebbero almeno 3 litri) al fine di accertare, mediante analisi, la presenza del benzolo.

Il problema è particolarmente urgente non solo per il benzolo ed il toluolo, ma anche per qualsiasi altro idrocarburo diverso dai prodotti petroliferi che potrebbe essere utilizzato nella carburazione o nella lubrificazione senza essere assoggettato, sulla base delle disposizioni in atto vigenti, ad imposizione fiscale.

Da ciò l'esigenza di porre in essere una norma che vieti l'impiego di tali prodotti come carburanti o come lubrificanti e nello stesso tempo stabilisca una adeguata sanzione penale per i trasgressori.

A tanto si provvede con l'articolo 6; con la disposizione contenuta nell'ultimo comma vengono espressamente abrogati gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, in quanto per l'impiego del benzolo come carburante si rende ora applicabile

la sanzione stabilita nello stesso articolo 6 che appare più adeguata all'entità della violazione.

L'articolo 7 prevede che le norme necessarie per controllare la produzione, il deposito, la circolazione e l'utilizzazione dei cennati prodotti che possano essere usati nella carburazione e nella lubrificazione saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze; trattandosi, invero, di prodotti non soggetti ad imposta di fabbricazione e per i quali l'obbligo del pagamento dell'imposta sorge nel caso in cui vengono utilizzati in usi di carburazione e di lubrificazione, è indispensabile una regolamentazione che dia la possibilità di fare gli opportuni controlli e quindi di perseguire le eventuali evasioni.

Con l'articolo 9 si provvede alla riduzione della tassa di circolazione per le autovetture di potenza fino a 18 CV fiscali ed all'aumento della stessa tassa per quelle di potenza superiore a 25 CV fiscali.

La riduzione è prevista nella misura del 40 per cento fino a 12 CV fiscali e del 30 per cento da 13 a 18 CV fiscali.

L'aumento viene apportato nella misura del 25 per cento per le autovetture di potenza superiore a 25 CV fiscali.

Tali variazioni hanno lo scopo di alleggerire il carico fiscale derivante dall'aumento dei carburanti nei confronti delle fasce di utenti proprietari di autovetture più economiche.

Del presente decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Decreto-legge n. 691 dell'8 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 9 ottobre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 356;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249, concernente misure urgenti in materia tributaria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per auto-trazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e la programmazione economica, del tesoro, della difesa, dell'industria, il commercio e l'artigianato e della grazia e giustizia;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 29.136 a lire 41.212 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B) allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249, per il prodotto denominato « jet fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 2.913,60 a lire 4.121,20 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili dalla lettera F), punto 1), della tabella B) allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata con l'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è diminuita da lire 5.976 a lire 3.000 al quintale.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3) e dalla lettera F), punto 2), della predetta tabella B), rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento

domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da lire 350 a lire 700 al quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 24.064 a lire 35.126 per quintale.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dal successivo articolo 4 sono riservati allo Stato.

ARTICOLO 2.

Le variazioni di aliquote stabilite con il precedente articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denunce devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta eventualmente dovuta sulle giacenze dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e della liquidazione dell'imposta versata o da rimborsare. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta e comunque per l'imposta da rimborsare, il rimborso viene effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate nel termine dei trenta giorni prescritto dal precedente secondo comma si applica l'interesse annuo del 12 per cento.

ARTICOLO 3.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso articolo 2.

ARTICOLO 4.

L'imposta di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da lire 71,42 a lire 107,13 per metro cubo.

ARTICOLO 5.

Il termine del 31 dicembre 1977 di cui al comma premesso all'articolo 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, con l'articolo 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è soppresso limitatamente alle disposizioni concernenti l'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione.

ARTICOLO 6.

È vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonché di idrocarburi normal-paraffinici, normal olefinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi.

I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono tenuti al pagamento di una imposta corrispondente a quella prevista per la benzina o per gli oli lubrificanti, applicata sul quantitativo dei prodotti indicati nel comma precedente impiegati come carburanti o lubrificanti, e sono puniti con la multa da lire 100.000 a lire 600.000, salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

Se la quantità dei prodotti impiegati in violazione del divieto stabilito dal presente articolo è superiore a venti quintali si applica la multa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

La disposizione di cui al precedente comma è stabilita in deroga all'articolo 24 del codice penale.

Il Ministero delle finanze può autorizzare la preparazione di carburanti complessi contenenti uno o più prodotti di cui al primo comma del presente articolo. In tal caso la miscela è assoggettata all'imposta di fabbricazione prevista per la benzina.

Sono abrogati gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255.

ARTICOLO 7.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al precedente articolo che possano essere utilizzati in usi di carburazione o di lubrificazione. Con la stessa norma può altresì prevedersi l'obbligo dell'adulterazione o della colorazione dei prodotti medesimi.

Per l'inosservanza delle disposizioni stabilite ai sensi del precedente comma si applica la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000.

ARTICOLO 8.

Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel, oltre alla tassa indicata nella tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e all'addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, è dovuta una sovrattassa annuale a favore dello Stato di lire dodicimila per ogni CV di potenza del motore, con un minimo di lire duecentomila. La misura della sovrattassa è ridotta del cinquanta per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza.

La sovrattassa deve essere corrisposta contestualmente alla tassa di circolazione e con le modalità e nei termini per questa stabiliti.

In caso di omesso o incompleto pagamento è dovuta la pena pecuniaria da una a sei volte la sovrattassa annua evasa o la differenza tra la sovrattassa pagata e quella dovuta, rapportate ad anno, oltre al tributo o alla differenza di tributo evaso.

Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente articolo gli organi di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Per i veicoli circolanti nel mese di entrata in vigore del presente decreto la sovrattassa deve essere corrisposta con apposito versamento secondo le modalità previste per il pagamento della tassa di circolazione, in ragione di due dodicesimi dell'importo annuale, entro il 15 novembre 1976. Per i veicoli immatricolati nei mesi di novembre e dicembre 1976 la sovrattassa è dovuta, rispettivamente, nella misura di due e di un dodicesimo.

Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, alla sovrattassa si applicano le norme sulle tasse automobilistiche, di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

È soppresso il numero 4 delle note alla tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356.

ARTICOLO 9.

Le misure della tassa di circolazione sulle autovetture previste dalla tariffa allegata alla legge 27 maggio 1959, n. 356, sono ridotte del quaranta per cento per le autovetture con motore di potenza fino a 12 CV fiscali e del trenta per cento per le autovetture con motore di potenza da 13 a 18 CV fiscali; sono aumentate del venticinque per cento per le autovetture con motore di potenza superiore a 25 CV fiscali.

Nelle Regioni a statuto ordinario le riduzioni di cui al comma precedente si imputano sulla tassa erariale di circolazione.

Le riduzioni e gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano sulle tasse di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO —
STAMMATI — LATTANZIO — DONAT-
CATTIN — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO